

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA

SPORTELLO PER IL CITTADINO

REGOLAMENTO

Approvato con delibera del 14.11.2013

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara;

- visto il Regolamento del C.N.F. n. 2 del 19 aprile 2013 recante "Norme per le modalità di accesso allo Sportello del Cittadino";
 - letto l'art. 1 del Regolamento citato, che prevede l'istituzione e la disciplina dello Sportello per il Cittadino da parte dei Consigli dell'Ordine;
 - atteso che il Consiglio dell'Ordine ha istituito lo Sportello per il Cittadino con propria delibera del 14.11.2013;
 - ritenuto di dover intervenire sulle modalità di svolgimento del servizio, alla luce dell'esperienza acquisita con il funzionamento dello Sportello per il Cittadino;
 - sentito il Consigliere Referente;
- adotta il seguente regolamento.

Articolo 1 Oggetto e scopo

1.1 Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara (in breve, C.O.A.) è istituito lo *Sportello per il cittadino*, volto a fornire informazioni ed orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso al servizio della giustizia.

Lo *Sportello per il Cittadino* fornisce informazioni anche sulle condizioni stabilite dal DPR n. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

1.2 Le informazioni e l'orientamento prestati dallo *Sportello* non potranno consistere in specifica consulenza su concreta fattispecie di interesse dell'utente.

1.3 Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
- b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
- d) sulla possibilità di rivolgersi al C.O.A. qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

1.4 Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento, in via meramente indicativa:

- a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
- b) circa i tempi di massima di un giudizio indicati dalla legge 24.03.2001 n. 89 e succ. modif. e dalla giurisprudenza della CEDU, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
- c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

1.5 Il servizio avrà, altresì, ad oggetto l'informazione ed orientamento:

- a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa;
- b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Articolo 2

Accesso al servizio

2.1 Il servizio prestato dallo *Sportello per il Cittadino* viene reso presso la sede del C.O.A. di Pescara, nei giorni e nelle ore indicati dallo Stesso, che saranno resi noti con idonee modalità.

2.2 Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà sottoscrivere un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità con la normativa di cui al decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche. Il titolare del trattamento dei dati è il C.O.A.; incaricati del trattamento sono gli avvocati che prestano il servizio in questione.

2.3 L'accesso al servizio è gratuito.

2.4 Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dal cittadino e redige solo una scheda contenente le sue generalità e il quesito posto e oggetto dell'attività, ai soli fini statistici e di controllo.

2.5 Il C.O.A. terrà, anche in forma telematica, un registro ove saranno annotati i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

Articolo 3

Elenco degli Avvocati e modalità di gestione

3.1 Al servizio sono ammessi solo gli Avvocati inseriti in apposito elenco, iscritti al Foro di Pescara, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso, che siano in regola con il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo e con l'assolvimento dell'obbligo formativo.

3.2 L'elenco degli avvocati iscritti al servizio verrà aggiornato annualmente, sulla scorta delle domande di ammissione pervenute entro il 15 giugno.

3.3. Le domande devono essere accompagnate dal modulo di accettazione del presente regolamento debitamente sottoscritto.

3.4. Al momento della presentazione della domanda è obbligatoria l'indicazione, da parte dell'Avvocato, del proprio ramo di attività tra quelli dell'apposito elenco (civile, penale, amministrativo e tributario), esistente presso il C.O.A, nel quale il richiedente sarà iscritto in conformità alla domanda di cui sopra. Le materie in cui si intende esercitare non possono essere indicate in numero superiore a due.

3.5. L'iscrizione è quadriennale.

3.6. Il venir meno delle condizioni previste per l'iscrizione comporta l'immediata ed automatica esclusione dal servizio. L'assegnazione degli iscritti all'Elenco ai vari turni di presenza allo Sportello è effettuata, di regola, secondo l'ordine alfabetico.

3.7. Gli iscritti nell'Elenco non possono rifiutare ingiustificatamente la loro opera allo Sportello, a pena di esclusione. L'avvocato che fosse impossibilitato a presenziare allo Sportello durante il turno assegnato avrà cura di ricercare e ottenere uno scambio di data

con altro iscritto, comunicandolo alla Segreteria dell'Ordine per conoscenza. L'inosservanza di tale obbligo comporterà l'esclusione dell'avvocato dall'Elenco e la perdita del riconoscimento di cui al comma successivo.

3.8. Comporta, inoltre, l'esclusione dall'elenco: A) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno assegnatogli, senza giustificato motivo; B) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio; C) la violazione dei divieti di cui al successivo punto 3.9.

3.9. La prestazione del servizio allo Sportello comporterà per l'avvocato che lo rende il riconoscimento di un credito formativo in materia deontologica per ogni turno di attività effettivamente svolto.

Articolo 4 Condotta dell'Avvocato

4.1 All'avvocato che svolge le attività dello Sportello è fatto divieto: A) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento; B) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono stati forniti informazioni e orientamento; C) i divieti sopra indicati si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello. La violazione degli obblighi di cui sopra verrà valutata dal Consiglio dell'Ordine ai fini della segnalazione al Consiglio di Disciplina.

4.2 È fatto divieto di prestare attività di consulenza, sia orale che scritta, ed è vietato fornire informazioni sui giudizi pendenti.

4.3 Non possono essere iscritti nell'elenco, i Consiglieri dell'Ordine, nel corso della vigenza dell'incarico istituzionale.

4.4 Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento per tramite del referente.